

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1881

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti capitoli fino al 64 inclusivamente:)

Capitolo 54. Spese diverse per il materiale, lire 505,000.

Capitolo 55. Premio ai rivenditori di francobolli e cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di 2<sup>a</sup> classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute (Spesa d'ordine), lire 300,000.

Capitolo 56. Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine), lire 115,000.

Capitolo 57. Retribuzioni alle ferrovie ed alle società di navigazione pel trasporto dei pacchi postali (Spesa d'ordine), lire 500,000.

Capitolo 58. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa d'ordine), lire 17,000.

Capitolo 59. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine), lire 130,000.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 60. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 303,744 46.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima, *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 61. Maggiori assegnamenti a congruaggio di antichi stipendi (Spese fisse), lire 16,323 24.

Capitolo 62. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati dell'amministrazione dei telegrafi che resteranno fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici (Spese fisse), lire 64,000.

Capitolo 63. Assegnamenti di disponibilità (Spese fisse), lire 7119 72.

Capitolo 64. Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del regno (legge 14 maggio 1881, numero 209, serie 3<sup>a</sup>) (Spesa ripartita), lire 2,500,000.

*Spese per lavori pubblici.* — *Strada.* — Capitolo 65. Nuovi lavori per le strade nazionali e provinciali, approvati con la legge 23 luglio 1881, n° 333, e compimento delle varie opere stradali autorizzate con leggi anteriori ed iscrizioni in bilancio (Spesa ripartita), lire 11,999,889.

**PRESIDENTE.** Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

**CURIONI.** Io ho chiesto di parlare per una semplice raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici, la quale si riferisce all'applicazione della legge 23 luglio ultimo passato sulle nuove opere straordinarie stradali ed idrauliche.

L'articolo 15 di questa legge presso a poco suona in questi termini: che gli enti interessati, a termini di legge e dietro approvazione del Ministero dei lavori pubblici, possono provvedere ai mezzi per anticipare la costruzione di opere contemplate nell'elenco III della tabella B, e che contemporaneamente

è loro assicurato il rimborso delle quote dallo Stato sugli esercizi contemplati nella legge predetta.

All'articolo 19 poi è stabilito: che con apposito regolamento sarebbero determinate le norme per la approvazione dei progetti di quelle strade, la cui costruzione sarebbe assunta dalle provincie, per la conclusione dei contratti d'appalto, per il finale collaudo, e per il pagamento delle quote dello Stato.

Or bene, appena promulgata la legge suindicata, avvenne che parecchi enti interessati, provincie e comuni, tosto si diedero movimento al fine di ottenere l'esecuzione di opere di loro interesse vitale, anche anticipando l'intera somma occorrente, da rimborsarsi per metà dallo Stato, a mente dell'accennato articolo 15. Ma, appena incominciate le pratiche necessarie ad ottenere il loro scopo, si trovarono di fronte ad un ostacolo, di fronte alla mancanza del regolamento a cui allude il citato articolo 19.

Questo regolamento è indispensabile per dare pronta e completa esecuzione alla legge, ed è per questo che mi prendo la libertà di raccomandarne la compilazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici, onde evitare lavori inutili, spese superflue e dannose perdite di tempo. È nell'interesse di tutti che questo regolamento, al più presto possibile, possa diventare un fatto compiuto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Delvecchio.

**DELVECCHIO.** Come l'onorevole Curioni, mi richiamo anch'io alla legge del 23 luglio ultimo, a quella legge, cioè, per cui sono stabiliti i lavori stradali ed idraulici per un quindicennio. In quella legge sono stanziati 44 milioni per le nuove strade nazionali, e per la sistemazione di alcuna di esse.

Questa legge giunse in molte provincie come una sorpresa, o, per lo meno, giunse come una sorpresa la soverchia estensione che essa ha preso, poichè, entrata in questa Camera pella somma di 162 milioni, ne sortiva per andare al Senato pella somma di 225 milioni: di maniera che, non avendo forse talune provincie fermata tutta la loro attenzione a quella legge, in alcune, come nella provincia di Cuneo, si votava il 30 dicembre del 1878 una deliberazione, per la quale il Consiglio provinciale dichiarava di non aver bisogno di nuove strade.

Ed altra dimenticanza si fece pure nei non classificare per la sistemazione talune di queste strade nazionali. Nella provincia di Cuneo abbiamo talune salite, che non si troverebbero più nelle condizioni del presente movimento, nelle condizioni della presente viabilità; abbiamo delle salite che arrivano al 9, al 10, ed anche al 12 per cento per una lunghezza di 200, di 300 metri; e non in istrade di montagna,